



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 29/06/2004

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 maggio 2004, n. 159

Procedura di V.I.A. - Ditta Ciccarese F. Antonio & C. snc di Nardò - Valutazione Impatto Ambientale per esercizio di attività estrattiva di cava - Loc. "Case Arse" - agro di Nardò.

L'anno 2004 addì 07 del mese di maggio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 5.2.2003 la ditta Ciccarese F. Antonio & C. snc, con sede in Copertino alla Via Galatina, ha trasmesso un'istanza, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, per sottoporre a Procedura di V.I.A. lo Studio d'Impatto Ambientale ed il progetto per l'esercizio di attività estrattiva di cava in località "Case Arse" dell'agro di Nardò - N.C.T. foglio di mappa n. 9 particella n. 44;

- con nota prot. n. 7131-7424 del 12.2.2003 il Comune di Nardò, tramite lo Sportello Unico della Struttura Operativa Locale di Nardò per Attività produttive "Arca Ionico Salentina", ha inviato un parere di compatibilità ambientale con cui, a seguito di varie considerazioni, riteneva opportuno evidenziare quanto segue:

Nel caso specifico, l'area interessata dalle opere di progetto, ricade completamente in ambito territoriale di valore "C".

Resta, pertanto, di competenza della regione Puglia il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle n.t.a. del P.U.T.T./p.;

- con nota prot. n. 16248 del 14.3.2003 il Responsabile del Servizio Ambiente della Provincia di Lecce ha trasmesso copia della Determinazione Dirigenziale n. 115 del 20.02.2003 (prot. gen. n. 1161 del 27.2.2003) con cui esprimeva parere sfavorevole alla compatibilità ambientale dell'intervento;

- con nota dello 1.4.2003 la ditta Ciccarese ha trasmesso copia della richiesta di revoca e riesame del parere di compatibilità inviata all'Amministrazione Provinciale di Lecce;

- con nota prot. n. 21864 del 10.4.2003 il Responsabile del servizio Ambiente della Provincia di Lecce ha risposto alle obiezioni sollevate dalla ditta istante facendo, inoltre, rilevare quanto segue:

"La Regione Puglia, estensore dei citati strumenti, avrà modo di valutare la congruità della proposta progettuale e di esprimere proprio parere";

- con nota prot. 5215 del 17.6.2003, di questo Settore, la ditta proponente è stata invitata a trasmettere

copia delle pubblicazioni di rito;

- con nota prot. 8042 del 18.9.2003, di questo Settore, la ditta proponente è stata sollecitata a trasmettere copia delle succitate pubblicazioni di rito;

- con nota del 23.10.2003 la ditta Ciccarese ha trasmesso le surrichieste copie di pubblicazioni;

- ad oggi non risulta pervenuta, agli atti di questo Ufficio, alcuna osservazione in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A., nella seduta del 8.3.2004, ha esaminato tutta la documentazione agli atti ed ha rilevato quanto segue:

"...omissis.... Il progetto riguarda l'apertura di una cava per l'estrazione di conci calcarenitici in località "Case arse" in agro del Comune di Nardò. Censita nel NCT al Foglio 9, particella 44, l'area da adibire a cava ha una estensione superficiale di circa 4 ettari in parte già oggetto di coltivazione. Da essa potranno ancora essere estratti 475.000 mc di materiale calcarenitico utile oltre a 16.600 mc di cappellaccio (da impiegare successivamente per la sagomatura delle scarpate nel corso delle fasi di recupero) e 3.325 mc di terreno vegetale da utilizzare anch'esso per il recupero ambientale della cava.

La morfologia finale della cava sarà del tipo "a fossa" (profondità media di 15 m dal p.c.) con pareri finali, inizialmente verticali, interrotte da un gradone della larghezza di circa 10 m. (come da allegati grafici). Successivamente, secondo quanto riportato in progetto, la scarpata superiore (di altezza media di circa 10 m.) sarà risagomata a 60° con rocck-fill calcarenitico e rinverdimento con cotica erbosa previa stesura di biostoia biodegradabile. La scarpata inferiore, invece, sarà risagomata a 45° con la stessa tecnica descritta in precedenza. Il cronoprogramma dei lavori prevede la suddivisione dell'attività estrattiva in quattro fasi della durata di 3-4-2-1 anni e delle attività di recupero, da effettuare quasi contestualmente con la coltivazione, in cinque fasi della durata di 3-4-2-1-1 anni.

Relativamente alla tipologia di recupero ambientale è prevista la realizzazione di una barriera arborea perimetrale di eucalipti, il rinverdimento con cotica erbosa delle scarpate, stesura di 30 cm di terreno vegetale sul gradone e piantumazione di arbusti e cespugli di macchia mediterranea, recupero del fondo cava a fini forestali mediante

1) regolarizzazione

2) stesura di terreno vegetale (30 cm);

3) piantumazione di arbusti, macchia mediterranea, aree a prato e alberature (querce).

Il sindaco del Comune di Nardò, chiamato ad esprimersi in merito alla procedura di VIA relativa al progetto in esame così come richiesto dall'art. 11 della LR n. 11/2001, ha risposto in maniera evasiva, tramite lo sportello Unico per le Attività Produttive, riportando le previsioni del PRG in merito all'attività estrattiva nel suddetto Comune e gli adempimenti previsti dalla NTA del PUTT/p della Regione Puglia relativamente all'ambito territoriale esteso in cui ricade l'area d'intervento. La Provincia di Lecce, invece, adducendo motivazione talvolta condivisibili talaltra no, così si è espressa:

"visti:

- la relazione - (parere del Servizio Ambiente, a firma del responsabile dell'Unità Operativa Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico, Siti Contaminati e valutazione d'Impatto Ambientale

DETERMINA

Di non potersi esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2 del DPR 12/4/1996 e dell'art. 11, comma 4 della LR n. 11/2001, positivamente sulla compatibilità ambientale del "Progetto di coltivazione mineraria e recupero ambientale" di area ubicata in territorio del Comune di Nardò, località Case Arse, per le motivazioni riportate nella richiamata relazione-parere che di seguito sommariamente si

riassumono.

(Vedasi nota prot. 16248 del 14 marzo 2003 della Provincia di Lecce). Del suddetto parere la ditta Ciccarere ha chiesto la revoca immediata (vedasi nota di Prot. n. 4475 del 23 maggio 2003 in arrivo all'Ass. Ambiente Settore Ecologia della regione Puglia), richiesta peraltro respinta dalla Provincia di Lecce (Prot. 21864 del 10 aprile 2003), adducendo delle argomentazioni anche in questo caso talvolta condivisibili talaltra no. Dalla memoria prodotta dalla ditta emergono comunque alcuni aspetti non esplicitati nel progetto e nello studio d'impatto ambientale. Ad esempio, all'osservazione del funzionario della Provincia, sulla carenza progettuale relativa alla "valutazione grafico analitica della stabilità dei corpi in detrito roccioso da addossare alle pareti verticali in roccia (opere di rimodellamento delle scarpate)" la ditta risponde che le condizioni di stabilità delle scarpate superiori (quelle inclinate a 60°) verranno assicurate mediante l'impiego della tecnica delle Terre Rinforzate secondo cui "...le scarpate potranno essere costituite da strati sovrapposti di rocck-fill, aventi altezza ciascuno di circa m. 0,60 e pendenza di 60° circa incapsulati da una geogriglia monorientata in polietilene ad alta densità, di resistenza opportuna, tipo TEAX TT. Il rocck-fill verrà steso e compattato in duplice tornata con spessore di circa 30 cm fino ad ottenere una costipazione non inferiore al 90% dello Standard Proctor". Di tale sistema non si fa cenno nel progetto. Relativamente allo Studio d'impatto Ambientale risaltano numerose puerili irritanti "furberie" che mistificano alcune peculiarità del terreno portano ad una distorta valutazione degli impatti ed ad una compatibilità con norme e piani che in realtà non sussiste. Ad esempio, nel quadro di riferimento legislativo e programmatico, dopo una sintetica descrizione degli obiettivi del PUTT/P si sostiene che "l'Area in esame rientra in un ambito territoriale esteso di tipo "E", quindi non è sottoposta a tutela diretta dal Piano" (SIA pag. 5); invece l'area in esame, come si evince dalla stessa Fig. 2 allegata al SIA, non soltanto ricade in un ambito "C", dove "le nuove localizzazioni di attività estrattiva vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità" e va conseguita l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'allegato 3 alle NTA del PUTT/p, ma ricade anche nella zona di ripopolamento e cattura "B5 Petti-Corda di Lana" ed è caratterizzata geomorfologicamente dalla vicinanza a "cigli di scarpata" e dalla presenza di "reticoli fluviali per cui valgono i regimi di tutela e le prescrizioni di base dettate dalla NTA del PUTT/p.

Decisione "pro domo sua" e l'interpretazione data alla limitazione del PUTT che negli ambiti territoriali "C" le nuove localizzazioni di attività estrattiva vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità. Secondo i progettisti "in tale ambito è possibile ubicare nuove attività estrattive a condizione che i materiali lapidei che verranno coltivati risultino di inderogabile necessità per la società richiedente, per la continuazione della sua attività: situazione questa della ditta CICCARESE F. Antonio & C. snc che consiste, da oltre quarant'anni proprio nella vendita di materiale lapideo da impiegare in edffizia". Se così fosse, le limitazioni riportate nel PUTT non avrebbero motivo di sussistere perché è ovvio che qualsiasi materiale lapideo è necessario per la ditta che eserciti attività estrattiva. Relativamente alla idrografia superficiale si sostiene (SIA pagg. 10-11) che "le condizioni morfologiche-strutturali del territorio, unitamente alla composizione litologica delle formazioni affioranti, fanno sì che l'area in esame sia caratterizzata dalla totale assenza di un reticolo idrografico, anche allo stadio giovanile, che testimoni la presenza di un deflusso superficiale significativo" La località in esame, invece, è caratterizzata da un fitto reticolo idrografico, peraltro evidenziato nella carta tematica.

- GEOMORFOLOGIA:

- allegata al PUTT/p, che convoglia le acque meteoriche nella vicina località S. Chiara", notoriamente soggetta a frequenti allagamenti nonostante la presenza di numerosissime cave che con la stessa frequenza vengono invase dalle acque meteoriche.

A pag. 9 del SIA si asserisce che le superfici incluse nel progetto di coltivazione mineraria ricadono, nello strumento urbanistico attualmente in vigore nel Comune di Nardò (PRG approvato con DR n. 634 del 16.3.1977), in zona "E1 - agricola normale" senza prescrizioni particolari.

All'atto della redazione del SIA (dicembre 2002), invece, era già in vigore il nuovo PRG (entrato in vigore 11.4.2002) le cui NTA non soltanto non prevedono (art. 83) che nelle zone omogenee "E1". -

Zone agricole produttive normali - siano ammissibili industrie estrattive e cave, nonché attività comunque direttamente connesse alle cave, ma disciplinano l'apertura e la coltivazione delle cave, (art. 29) con un rimando alle norme impartite dalla L.R. n. 37/85 (vedasi parere dello Sportello Unico per le Attività Produttive di Nardò-Gallipoli-Porto Cesareo-Veglie). Per quanto riguarda la compatibilità del progetto con il Piano Regionale delle attività Estrattive (PRAE), adottato ma non ancora in vigore, l'area di cava non rientra in alcun bacino estrattivo, "per tale motivo la ditta CICCARESE Antonio & C, snc, secondo quanto previsto dall'art. 30 del regolamento delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano, ha presentato istanza affinché, in fase di approvazione definitiva del PRAE venga individuato idoneo bacino estrattivo in adiacenza e ampliamento dell'attuale cava in esercizio.

Ciò in quanto il su citato art. 30 indica che "... può essere proposta da parte di Enti pubblici o da privati, l'individuazione di altri bacini estrattivi. La proposta equivale a variante al PRAE che viene adottata ed approvata con le procedure di cui al già citato art. 33 della LR 37/85".

In realtà il citato art. 30 così recita:

"Nel caso di grandi stabilimenti industriali abissognevoli, per la costruzione o la gestione, di grandi quantità di materiali estrattivi (superiori al m³ 1.000.000 e siti a distanza maggiore di Km 25 da cave in esercizio) può essere proposta da parte di Enti pubblici o da privati, l'individuazione di altri bacini estrattivi. La proposta, da presentarsi secondo le presenti norme, relative ai Piani di bacino e relative cave, equivale a varianti al PRAE che viene adottata ed approvata con le procedure di cui al già citato art. 33 della LR 37/85".

Non è il caso della ditta Ciccicarese Antonio.

E' stato redatto rapporto sul clima acustico attuale (valori medi 28.8-31.4 dB) ed una previsione di impatto acustico utilizzando due modelli di propagazione delle onde sonore nell'ambiente, uno per sorgenti puntuali (attività progettuale) ed uno per sorgenti lineari (traffico). Nell'ipotesi (peraltro da confermare) che le macchine da utilizzare in cava, una "cavatufi combinata" una "carassatrice cavatufi" ed una pala meccanica ("detti macchinari sono già in possesso della società da diversi anni e già completamente ammortizzati con l'attività produttiva sinora svolta") provochino delle emissioni sonore rispettivamente di 75-75-80 dBA e che le sorgenti puntuali siano posizionate nel centro della cava risulta, secondo i progettisti, che "Il valore di rumore ambientale relativo al ricettore più vicino al sito (residenza rurale) è pari a 60 dB, ovvero ben al di sotto del livello massimo di legge (65 dB). Pertanto l'impatto dovuto alle sorgenti fisse dell'impianto di progetto è da considerarsi assai modesto".

E' necessario, invece, valutare

- a) il livello di rumorosità ambientale cui è esposto il ricettore più vicino quando le sorgenti puntuali si trovano alla minima distanza da esso, simultaneamente in funzione e con il contributo del gruppo elettrogeno;
- b) il livello di esposizione al rumore in ambiente abitativo (criterio differenziale) onde accertare che entrambi siano nei limiti stabiliti dalla legge.

Si osserva, infine, che non è stato messo in essere alcun accorgimento tecnico per ristabilire la distanza minima di sicurezza dell'attuale ciglio di cava dalla strada che la fiancheggia lungo il lato sud.

In virtù di quanto sopra, non sussistendo le condizioni di compatibilità con il PUTT/p della Regione Puglia, il Comitato esprime parere negativo sulla valutazione d'impatto ambientale del progetto in esame omissis ...".

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere negativo di Valutazione d'Impatto Ambientale, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 8.3.2004 e per tutte le motivazioni e considerazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, all'intervento proposto dalla ditta Ciccarese F. Antonio & C. snc, con sede in Copertino alla Via Galatina, per la realizzazione dell'attività estrattiva in località "Case Arse" dell'agro di Nardò - nel N.C.T. foglio di mappa n. 9 particella n. 44-;

- Il presente provvedimento dovrà essere:

1. notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Lecce ed al Comune di Nardò;
2. pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
3. pubblicato sul B.U.R.P.;
4. trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale. il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli
